

REPERTORIO N.



## COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

CIG. N. \_\_\_\_\_

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove (2019) questo giorno \_\_\_\_\_ ( ) del mese di \_\_\_\_\_, io dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale del Comune di Fano e, come tale, abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti Signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica:

- dott.ssa Francesca Frattini, nata a Corinaldo (AN) il 25 giugno 1973, che interviene alla stipula in qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa dell'U.O.C. Economato-Provveditorato, in virtù del Provvedimento dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000,

- Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ ed ivi residente, C.F. \_\_\_\_\_, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ ( ),

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, giusto quanto risulta dalla visura telematica del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_, agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che con Determina a contrattare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Responsabile di P.O. U.O.C. Economato-Provveditorato:

- veniva approvato l'impegno di spesa e la documentazione di gara per l'affidamento del servizio di pulizia a basso impatto ambientale degli stabili del Comune di Fano per trentasei mesi, per l'importo complessivo di € 806.700,00 (IVA esclusa), oltre €. 1.000,00 (IVA esclusa) per oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso;
- si riconosceva all'Ente la facoltà di procedere al rinnovo per pari periodo ed alle medesime condizioni per un importo di € 807.700,00, al netto di Iva;
- si stabiliva di poter modificare il contratto di appalto in aumento o in diminuzione delle prestazioni, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) e comma 12 del Codice, fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto per un importo complessivo massimo di €. 161.340,00, al netto di Iva ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- si stabiliva, inoltre, di poter modificare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle

procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il valore massimo stimato della modifica è pari ad €. 134.450,00, al netto di Iva ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- si finanziava la spesa complessiva dell'appalto di €. \_\_\_\_\_ imputandola alla Voce di bilancio 0103.13.415 dei rispettivi bilanci annuali di competenza;
- si dava atto che il presente appalto è così codificato: *CIG n.* \_\_\_\_\_;
- si approvava: a) il Progetto Tecnico contenente la relazione tecnico - illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 23, commi 14-15-16, del D. Lgs. 50/2016; b) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed i suoi allegati; c) lo schema di contratto;
- si individuava il Responsabile unico del presente procedimento nella dott.ssa Francesca Frattini - Responsabile di P.O. dell'U.O.C. Economato – Provveditorato;
- si disponeva di procedere all'affidamento dell'appalto del presente servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale, mediante procedura aperta, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a termini dell'art. 95 del D. L.vo 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta,

Premesso che:

- a seguito di gara mediante procedura aperta effettuata in data \_\_\_\_\_ l'appalto veniva aggiudicato alla ditta \_\_\_\_\_, con sede

in \_\_\_\_\_ per l'offerta ed accettato ribasso del \_\_\_\_\_%,

- sono stati effettuati con esito positivo tutti i controlli sui requisiti generali e speciali di partecipazione all'appalto;
- ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002, è stato acquisito il documento unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data \_\_\_\_\_, dal quale risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi con INPS, INAIL e Cassa Edile;
- è stata acquisita l'informativa antimafia non interdittiva, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. in data \_\_\_\_\_, mediante consultazione del sistema informatizzato certificazione antimafia (Si.Ce.Ant.), ex art. 90 del richiamato decreto;
- con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Responsabile di P.O. dell'U.O.C. Economato – Provveditorato, si disponeva di affidare il presente appalto alla suddetta ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, per il ribasso del \_\_\_\_\_%
- l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data \_\_\_\_\_, alle altre ditte concorrenti e, pertanto, sono decorsi i 35 giorni dal termine dilatorio per la stipula del contratto, disposto all'articolo 32 comma 9 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- l'esito dell'affidamento è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, e su Amministrazione Trasparente dal \_\_\_\_\_;
- è pertanto divenuta efficace la predetta aggiudicazione e si può procedere alla stipulazione del contratto;
- ai fini tutti del presente contratto, il sig. \_\_\_\_\_, quale legale

rappresentante dell'impresa appaltatrice dichiara di aver eletto domicilio in \_\_\_\_\_, presso la propria sede sita in via \_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

#### **Art. 1 - Oggetto e ammontare dell'appalto**

La dott.ssa Francesca Frattini, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida alla ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ che, in persona del suo costituito rappresentante, accetta, l'appalto del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli immobili del Comune di Fano, a tutte le condizioni dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata in sede di gara;

L'importo dell'appalto ammonta ad € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ virgola centesimi) al netto dell'offerto ed accettato ribasso del \_\_\_\_ % (\_\_\_\_ virgola per cento), oltre a € 1.000,00 (mille virgola zero centesimi) per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale contrattuale di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ virgola centesimi).

#### **Atr. 2 - Documenti facenti parte integrante del contratto**

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dal presente contratto sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, e dai seguenti documenti:

- a) Capitolato speciale descrittivo prestazionale e suoi allegati;
- b) Elaborati progettuali e loro allegati;

- c) Documento valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.);
- d) Documento valutazione rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008;
- e) Polizze di garanzia;
- f) Determina a contrarre Responsabile P.O. U.O.C. Economato – Provveditorato n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- g) Verbale di procedura aperta, al quale trovasi allegata l'offerta tecnica e l'offerta economica della ditta aggiudicataria;
- h) Determinazione del Responsabile P.O. U.O.C. Economato – Provveditorato n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di aggiudicazione definitiva;

Le indicazioni di cui alla documentazione sopra indicata forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle prestazioni da realizzare.

I documenti sopra elencati sono agli atti del Comune di Fano e pur non essendo allegati fanno parte integrante del contratto, e le parti dichiarano consensualmente di conoscerli e di averli accettati mediante sottoscrizione.

### **ART. 3 – Durata del servizio**

La durata dell'appalto è stabilita in trentasei (36) mesi, con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e termine il \_\_\_\_\_.

L'ente ha facoltà di procedere al rinnovo dell'affidamento al medesimo operatore economico per pari periodo, ai sensi del comma 5 dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, previa stipula di distinto contratto di affidamento.

L'Appaltatore si impegna, alla scadenza del contratto, in attesa dell'eventuale completamento delle procedure di gara per un nuovo affidamento del servizio e su richiesta dell'Ente appaltante, a continuare comunque ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali, per

un periodo massimo di ulteriori mesi sei.

#### **ART. 4 – Ampliamenti e riduzioni del servizio**

Il Comune si riserva la facoltà di operare variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

#### **Art. 5 – Interventi straordinari**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, sempre entro il quinto d'obbligo, di affidare direttamente alla ditta appaltatrice le pulizie straordinarie che, di volta in volta, dovessero rendersi necessarie presso le sedi oggetto del presente appalto o altre sedi che necessitino di pulizia di fondo.

Resta inteso che il valore economico degli interventi in questione dovrà essere, di volta in volta, preventivato dalla ditta appaltatrice, e potrà essere eseguito solo dietro espresso consenso dell'Amministrazione che è tenuta a valutare la congruità dell'offerta.

#### **Art. 6 – Pagamenti**

L'Amministrazione Comunale liquiderà le fatture relative alla gestione dei servizi con cadenza mensile posticipata, secondo le norme che regolano la contabilità degli Enti Locali.

L'importo di ciascuna fattura verrà determinato in misura forfettaria pari a un dodicesimo dell'importo annuo di aggiudicazione indicato per gli stabili di cui all'art. 1, dal n. 1 al n. 20, oltre alle eventuali pulizie a richiesta

effettuate nel mese fatturato per gli altri stabili.

Le fatture dovranno pervenire in formato elettronico, essere intestate al Comune di Fano – Ufficio Economato – Via S. Francesco d'Assisi, 76 – 61032 Fano e dovranno essere corredate del dettaglio delle attività di pulizia effettuate, controfirmato per accettazione dal Direttore dell'Esecuzione.

La liquidazione dei costi per la sicurezza da interferenza è subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti contenuti ed individuati nel DUVRI. Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture, previa verifica di regolarità contributiva attraverso il D.U.R.C. per consentire le verifiche sulla prestazione del servizio, data la presenza delle tante sedi distribuite su tutto il territorio comunale.

#### **Art. 7 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata AR o PEC, salvo in



ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

#### **Art. 8 – Garanzia definitiva**

L'Aggiudicataria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ della Compagnia \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_, dell'importo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_ centesimi), corrispondente al \_\_\_\_% dell'importo previsto in quanto la stessa ha prodotto i sottoelencati documenti:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Con la sottoscrizione del presente contratto viene restituita all'Aggiudicataria la cauzione provvisoria di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_), per la quale rilascia ampia e liberatoria quietanza.

#### **Art. 9 - Assicurazioni**

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'appaltatore), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Aggiudicataria. La polizza assicurativa stipulata all'uopo dall'Aggiudicataria tiene conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi, ritenendosi tale anche l'Ente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dal servizio di pulizia a basso impatto ambientale di cui al presente appalto e per ogni altro danno, e prevede un

massimale d'importo non inferiore ad Euro 1.500.000,00.

La polizza suddetta, debitamente quietanzata, è stata presentata dall'Aggiudicataria all'Ente prima della stipulazione del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Ente alle relative scadenze.

Rimane tuttavia inteso che:

- restano comunque a carico dell'Aggiudicataria gli importi di danno che superassero tali limiti, così come gli eventuali scoperti e franchigie previste dalla polizza;
- l'Ente, con esplicita clausola, è costituito beneficiario della Polizza fino a concorrenza del danno da esso subito, fermo restando l'obbligo del gestore stipulante di pagare i premi alle relative scadenze della polizza;
- nella polizza è stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti di terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa, incendio compreso, alle cose dell'Ente.

#### **Art. 10 - Cessione del contratto e del credito**

E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 all'art. 106 comma 1 lett. d).

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 11 - Subappalto**

*Nel caso in cui non ci sia subappalto:*

Le parti danno atto che l'Appaltatore non ha richiesto, in sede di gara ai

sensi dell'articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., di avvalersi del subappalto, pertanto non potrà essere autorizzato alcun subappalto.

*o*

*Nel caso di richiesta di subappalto:*

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha richiesto, in sede di gara, ai sensi dell'articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., di subappaltare i servizi, nei limiti del 30% sull'importo dell'appalto.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di subappaltatori, copia delle relative fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è responsabile in solido dell'osservanza, da parte dei subappaltatori delle norme, delle prestazioni e degli obblighi previsti nel Capitolato Speciale.

Il subappalto è stato autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di gara.

#### **Art. 12 – Inadempienze e penalità**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione Comunale a pretendere il risarcimento dell'eventuale

ulteriore danno verificarsi causato da inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti con riferimento sia alla puntualità ed alla qualità sia all'esecuzione del servizio a regola d'arte, saranno applicate le penali di seguito precisate:

- € 100,00 (Euro cento/00) in caso mancata reperibilità del Referente nelle fasce orarie indicate;
- €. 100,00 (cento) per la mancata presentazione del rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza per ogni giorno di ritardo decorrenti dalla data di richiesta, di cui all'art. 11.1 del presente Capitolato;
- € 250,00 = (Euro duecentocinquanta/00) per comportamento non corretto da parte dei dipendenti e comunque non consono all'ambiente nel quale svolgono il servizio;
- € 250,00 = (Euro duecentocinquanta/00) per inadempimento rispetto agli obblighi sulla sicurezza (vedi art. 12):
- €. 500,00 (euro cinquecento) per ogni sede nella quale si riscontrasse:
  - numero di addetti dedicati al servizio non corrispondente al numero di unità indicate dalla ditta appaltatrice,
  - personale non dotato di divisa da lavoro e cartellino di riconoscimento;
- €. 250,00 (euro duecentocinquanta), oltre a dover provvedere entro 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della contestazione al ripristino di quanto non effettuato, per ogni sede in cui sarà riscontrata

l'omissione totale o parziale o non corretta esecuzione delle operazioni di pulizia ordinaria previste nel presente capitolato, previo contraddittorio col Responsabile del Servizio dell'Impresa aggiudicataria che sarà contattato via e-mail;

- €. 500,00 (euro cinquecento), oltre a dover provvedere entro 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della contestazione al ripristino di quanto non effettuato, per ogni sede in cui sarà riscontrata l'omissione totale o parziale o non corretta esecuzione delle operazioni di pulizia periodica previste nel presente capitolato, previo contraddittorio col Responsabile del Servizio dell'Impresa aggiudicataria che sarà contattato via e-mail;
- €. 500,00 (euro cinquecento) per ogni sede e ogni giorno di inadempienza nel caso di uso di attrezzature e/o prodotti diversi rispetto a quanto presentato in sede di offerta;
- da € 50,00 e fino a € 500,00 per ogni inadempienza di tipo diverso da quelle di cui alle precedenti penalità.

In caso di danni arrecati nell'espletamento del servizio sarà applicata una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre all'addebito delle spese sostenute per eventuali riparazioni.

Qualora in corso di esecuzione del contratto l'Aggiudicatario utilizzi personale assunto non regolarmente, fatte salve le norme di legge in materia, l'Amministrazione Comunale applicherà, per una prima infrazione rilevata, una penale di €. 5.000,00 (euro cinquemila) per ogni persona non in regola e, per le infrazioni successive, una penale di importo doppio.

Entro 30 (trenta) giorni dall'applicazione delle penali, se non fossero ancora pervenute le note d'accredito, l'Amministrazione Comunale procederà a trattenere il valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l'Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'articolo successivo, l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa aggiudicataria con addebito ad essa del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

Le penali non potranno comunque superare, ai sensi dell'art. 113-bis comma 2) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Per verificare la regolarità del servizio, l'Amministrazione Comunale, si riserva di effettuare gli accertamenti opportuni, incluso il controllo sulla presenza del personale addetto al servizio, procedendo alla visita dei locali e delle aree in qualsiasi momento.

Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'Impresa aggiudicataria a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio saranno contestati per iscritto dall'Amministrazione Comunale al Responsabile del Servizio dell'Impresa aggiudicataria. Il Responsabile del Servizio dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del Procedimento entro i

5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla predetta comunicazione il quale esprimerà le proprie decisioni entro i successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi.

Decorso inutilmente tale termine oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, il Responsabile Unico del Procedimento applicherà le penali sopra previste.

**Art. 13 – Cause di risoluzione del contratto, clausola risoluzione anticipata in caso di sopraggiunta Convenzione Consip e cause di recesso**

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c. nei seguenti casi:

- interruzione parziale o totale del servizio di pulizia senza giustificati motivi per tre giorni anche non consecutivi nel corso di ogni mese;
- applicazione di n. 5 penalità in un semestre qualora si verificassero da parte dell'Impresa aggiudicataria inadempimenti o gravi negligenze riguardo alla corretta esecuzione del servizio, inclusi inadempimenti e violazioni del DUVRI;
- applicazione di n. 3 penalità in un semestre derivanti da mancato rispetto degli obblighi contrattuali di utilizzazione di personale assunto regolarmente;
- applicazione di n. 3 penalità riguardanti l'uso di attrezzature e/o prodotti diversi rispetto a quanto presentato in sede di offerta e, in particolare, l'uso di prodotti non rispondenti ai criteri ambientali minimi di cui al D.M.24/05/2012;
- mancata assunzione dei lavoratori già impiegati nel precedente appalto ai

sensi dell'art. 13.1 del Capitolato Speciale;

- grave inadempimento delle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto;
- mancata regolarizzazione da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi previdenziali e contributivi del personale;
- mancata reintegrazione della cauzione escussa entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale;
- inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto non autorizzato;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- fallimento dell'impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale.

La risoluzione del contratto prevista nei commi precedenti diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione Comunale darà per iscritto all'Impresa aggiudicataria tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

La risoluzione da diritto all'Amministrazione Comunale di rivalersi su eventuali crediti dell'Aggiudicatario nonché sulla cauzione prestata.

La risoluzione da altresì diritto all'Amministrazione Comunale di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Impresa aggiudicataria con addebito ad essa del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.



L'Amministrazione, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella L.135/2012 e s.m.i., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c. in qualunque tempo e fino alla fine del servizio.

Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC che dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data del recesso.

L'Ente potrà recedere unilateralmente dal contratto, inoltre, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 c.c. ,senza che l'Operatore economico possa pretendere alcunché, previa comunicazione da notificarsi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.

devono essere prestate nell'assoluto rispetto delle norme di cui all'art. 113 e 129 del D.Lg. 163/06 e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta, di cui al Titolo VI del D.P.R. n.207/2010.

#### **Art. 14 – Disposizioni antimafia**

La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione e del rapporto contrattuale del servizio di cui al presente appalto sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto.

A tal fine l'aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente

all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi propri e dell'eventuale subappaltatrice.

#### **Art. 15 - Protocollo di legalità con la Prefettura**

L'aggiudicatario dell'Appalto è messo a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto il 31/01/2011 tra la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Pesaro e i Comuni della Provincia e ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### **Art. 16 – Estensione degli obblighi di condotta del Codice di comportamento**

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con deliberazione della Giunta comunale 503 del 30 dicembre 2013, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62/2013, e pubblicato sul sito [www.comune.fano.pu.it](http://www.comune.fano.pu.it) – sezione Amministrazione trasparente, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario. Il contratto si risolve di diritto o decade in caso di violazione del suddetto “Regolamento” da parte dei collaboratori dell'impresa contraente.

#### **Art. 17 – Assenza di condizioni ostative e di causa interdittiva alla stipula**

La Responsabile di P.O. che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità

in atti e dichiarazioni mendaci dichiara che:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della l. n. 241/1990, 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 18 – Controversie**

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto è escluso l'arbitrato e sarà fatto esclusivo ricorso al Foro di Pesaro, anche agli effetti del R.D. 30/10/1933, n. 1611.

#### **Art. 19 – Privacy**

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR).

#### **Art. 20 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, il codice civile e tutte le norme del Capitolato Speciale qui non espressamente richiamate.

#### **Art. 21 – Spese**

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatrice che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva di €. \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_ centesimi), di cui €. \_\_\_\_\_ per diritti di segreteria, €. \_\_\_\_\_ per imposta di registro ed €. \_\_\_\_\_ per imposta di bollo (art. 1. Bis della Tariffa - Parte prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Aggiudicatario si impegna sin d'ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'ufficiale rogante.

#### **Art. 22 – Disposizioni di carattere fiscale**

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- Ditta \_\_\_\_\_

C.F./P.I. n. \_\_\_\_\_

- Comune di Fano

C.F./P.I. n. 00127440410.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. \_\_\_\_ pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato decreto legislativo.